



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Medaglia d'Argento al V. M.

per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione

Provincia di Pordenone

Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN)

Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000 - C.F. 81000630939 – P. IVA 00356330936

Email: segreteria@comune.cavassonuovo.pn.it P.E.C: comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it

Prot. n. 1630

ORDINANZA 07/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI ED ALBERI DI PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA "SACILE - PINZANO - GEMONA" INTERESSANTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80 - ART. 52 E 55)

IL SINDACO

Vista l'istanza di "RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." UA 30/03/2021 RFI-DTP_TS.UTF\PEC\P\2021\0000958, pervenuta al protocollo dell'Ente in intestazione ns. prot. n. 1609 del 30.03.2021, avente ad oggetto la "Richiesta di emissione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente per il taglio dei rami e degli alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria" nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione alto scopo di evitare possibili futuri pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria dovuti a caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato della linea ferroviaria Sacile — Pinzano - Gemona, nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con la linea ferroviaria all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria della linea Sacile — Pinzano — Gemona interessante il territorio di Cavasso Nuovo;

Visto l'art. 52 del DPR n.753180 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e gli steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro, non potranno essere piantati ad una distanza, dalla più vicina rotaia, minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello steno o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Visto l'art. n.55 del DPR n.753/80 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR n. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario avvenga in condizioni di sicurezza;

Visti i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 52 - 55 e 48 e 56 del D.P.R. 753/80;

Vista la L. n.689/81 e successive modificazioni;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, limitrofi alla sede ferroviaria "Sacile - Pinzano - Gemona" ricadente nel territorio del Comune di Cavasso Nuovo, nell'ambito delle proprie fasce di competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientale esistenti di provvedere costantemente a:

1) verificare ed eliminare i fattori di pericolo, provvedendo al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio;

2) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

3) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo di incendi nonché la loro propagazione e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della sede della ferrovia confinante con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 e s.m.i..

RICORDA

ai medesimi, in qualità di proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di aree o in eventuale solido con altri obbligati e fatti salvi diritti di terzi, che in tale loro qualità, sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente dell'omissione, di azioni e provvedimenti atti a tutela della privata e della pubblica incolumità, che ricadono in capo al proprietario o, comunque a chi lo rappresenta legalmente.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota:

1. Alla Prefettura di Pordenone;
2. A RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Trieste;
3. Alla Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali;

Che la stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul Sito internet Ufficiale dell'Ente.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e s.m.i. - art.32 L.689/81) e del DPR 753/80, fatti salvi i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del C.P..

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet Comunale (Albo Pretorio on line).

Gli Agenti della Forza Pubblica, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della L. 1034 /71 ovvero entro 120 gg dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Cavasso Nuovo, 31/03/2021

IL SINDACO

Silvano ROMANIN



Silvano Romanin